(N. 1098)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro (GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1955

Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile.

Onorevoli Senatori. — Il decreto ministeriale 14 aprile 1934, emanato in virtù dell'articolo 20 del «Regolamento per la navigazione aerea », approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e modificato con regio decreto 2 marzo 1933, n. 673, il quale stabiliva che le tasse di approdo, di partenza e di ricovero degli aeromobili privati negli aeroporti statali fossero « determinate dal Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le finanze », stabilì per l'uso degli aerodromi civili tasse di approdo, partenza e ricovero. Le prime due furono fissate, nei riguardi degli aeromobili adibiti a servizi commerciali, in relazione ai metri cubi di ingombro e in misure variabili da lire 0.01 a lire 0.03 per mc. di ingombro; nei riguardi degli aeromobili da turismo, in relazione al numero dei posti, con un minimo di lire 4 o lire 8, a seconda del tipo di aeromobile. Per gli approdi e le partenze effettuate nelle ore notturne le predette misure venivano maggiorate del 50 per cento. Le tasse di ricovero furono fissate nelle misure e con i criteri anzidetti, essendo peraltro riferite anche ad ogni giornata di ricovero.

Successivamente, con decreto ministeriale 22 luglio 1946, le misure di cui sopra vennero decuplicate. Infine, il decreto ministeriale 5 ottobre 1948 modificò la disciplina della materia riferendo tutte le imposizioni in parola al peso dell'aeromobile, e introdusse una tassa di assistenza, per le prestazioni di durata superiore a mezz'ora effettuate da personale specializzato, e una tassa di ingresso per i visitatori.

Secondo il decreto in parola, per l'uso degli aeroporti civili gli aeromobili pagano attualmente:

1º una tassa di approdo, stabilita:

- a) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale, in lire 200 per tonnellata sulle prime 25 tonnellate e in lire 300 per ogni tonnellata oltre le prime 25;
- b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere turistico, in lire 200 se di peso inferiore ad una tonnellata e in lire 400 se di peso superiore;
- c) per gli aeromobili che svolgono attività aerea commerciale entro i limiti del territorio nazionale, in lire 100 per tonnellata sulle prime 25 tonnellate e in lire 150 per ogni tonnellata oltre le prime 25;
- 2) una tassa di partenza stabilita in misure eguali a quelle suindicate.

Per gli approdi e le partenze effettuate nelle ore notturne le predette tasse sono maggiorate del 50 per cento.

- 3) una tassa di ricovero, stabilita in lire 100 al giorno per tonnellata;
- 4) una tassa di assistenza, stabilita in lire 400 per specializzato-ora;

La tassa di ingresso è fissata in lire 20 per ogni visitatore.

Con l'unito disegno di legge la materia viene ora disciplinata *ex novo* sia per quanto riguarda il lato formale che per quello sostanziale.

Sotto il primo aspetto si è considerato che, vertendosi nel campo impositivo, in aderenza all'articolo 23 della Costituzione, occorre che la materia sia disciplinata con legge. Inoltre, essendo le somme dovute per l'uso degli aeroporti civili denominate dall'articolo 701 del codice della navigazione « diritti », si provvede a sostituire tale locuzione a quella di tasse.

Dal punto di vista sostanziale, da un lato si è ravvisata l'opportunità di sopprimere la tassa di ingresso e dall'altro si è considerato che una revisione della misura e del numero dei diritti per l'uso degli aeroporti civili, mentre consentirà di reperire nuovi cespiti di entrata per far fronte alle aumentate necessità di bilancio conseguenti al programma di opere pubbliche impostato dal Governo e che comprende tra l'altro la costruzione di nuovi aeroporti civili e l'ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, non potrà cagionare

alcun riflesso dannoso allo sviluppo dell'aviazione civile.

Infatti i diritti in parola sono in Italia i più bassi tra quelli praticati in tutti gli altri Paesi europei, non solo, ma si tratta di una differenza talmente sensibile da fugare qualsiasi timore che un loro aumento – se contenuto entro certi limiti – possa orientare le compagnie di navigazione aerea straniere a fare scalo in altri aeroporti europei.

Si è, pertanto, venuti nell'ordine di idee di stabilire diritti aeroportuali analoghi, nel numero e nella misura, a quelli più moderati vigenti in altri Paesi, come ad esempio, in Francia. All'uopo si intende aumentare come appresso si dirà i diritti di approdo, partenza, ricovero e assistenza e istituirne due nuovi, di cui uno a carico dei passeggeri in partenza per l'estero e l'altro a carico delle merci importate o esportate per via aerea.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 elenca i diritti cui resterà soggetto il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile, distinguendo i primi in diritti di approdo, partenza, ricovero e assistenza, i secondi in diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero e i terzi in diritto di imbarco e diritto di sbarco sulle merci destinate all'estero o dall'estero provenienti.

Sono di nuova istituzione il diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero e quelli relativi al movimento delle merci.

Quanto alla locuzione « aeromobili privati », si ricorda, che, ai sensi dell'articolo 744 del codice della navigazione, sono considerati aeromobili privati tutti gli aeromobili diversi da quelli militari e da quelli che, essendo di proprietà dello Stato, siano destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta o ad altro servizio di Stato.

Gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 concernono la misura dei diritti e ne indicano per ciascuno di essi il debitore.

Per i diritti di approdo, di partenza e di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero nonché per quelli relativi al movimento delle merci è stabilita una misura massima, entro la quale, ai sensi del successivo articolo 8,

sarà determinata e variata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, la misura concreta da applicare per ogni aerodromo, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo stesso e del costo di gestione dei servizi.

Trattandosi, infatti, di tributi relativi a servizi che sono in relazione al volume del traffico dell'aerodromo e il cui costo di gestione può essere soggetto a non infrequenti variazioni, si è ravvisata l'opportunità di adottare il suddetto sistema con il quale, stabilita con legge la misura massima che gli interessati possono essere obbligati a pagare, si consente che all'operazione di calcolo delle misure da applicare per ogni aerodromo si provveda, in base a criteri rigidamente fissati dalla legge, con procedura adeguata alla mutabilità degli elementi di calcolo.

Per i diritti di ricovero e di assistenza, invece, non ricorrendo la situazione suaccennata, gli articoli 3 e 4 ne fissano, rispettivamente, senz'altro le misure.

Per i diritti di approdo e partenza è previsto un aumento massimo del 100 per cento rispetto alle misure vigenti. Tale aumento è senz'altro stabilito per i diritti di ricovero e assistenza.

Il suddetto coefficiente è contenuto in quei limiti che – secondo le considerazioni in precedenza accennate – non danno adito a timori di diminuzioni di traffico.

Per il diritto per i viaggiatori diretti all'estero e per quelli relativi al movimento delle merci, di nuova istituzione, i limiti massimi (rispettivamente di lire 1.000 a persona e lire 100 per ogni chilogrammo di peso lordo) sono stabiliti in misura tale che il contributo, tenuto conto del costo dei biglietti dei viaggi aerei e delle somme che si pagano per il tra-

sporto di merci per via aerea, inciderà in misura modestissima.

L'articolo 5, riproducendo una disposizione già in vigore, concede, a condizione di reciprocità, l'esenzione dai diritti di approdo, partenza, ricovero e assistenza agli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

Inoltre, ad evitare che possano sorgere dubbi sulla sopravvivenza delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembrre 1946, n. 88, relative alla facoltà di concedere agevolazioni circa l'uso gratuito delle attrezzature aeroportuali alle società italiane di navigazione aerea, lo stesso articolo 5 fa espressamente salva tale facoltà e lascia ferme le esenzioni già accordate ai sensi del predetto secondo comma. Giova notare al riguardo che la facoltà in parola risponde all'opportunità di consentire all'Amministrazione di mettere in grado le società italiane, di meglio affrontare la concorrenza straniera.

L'articolo 9, che dichiara il proprietario dell'aeromobile solidalmente responsabile con i debitori dei diritti di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 (che sono a seconda dei casi l'esercente, o il pilota o il vettore), risponde ad un necessario criterio cautelativo.

Con l'articolo 10, infine, si rinvia, trattandosi di norme che attengono al campo dell'esecuzione, ad un successivo provvedimento di natura regolamentare la determinazione delle modalità di accertamento, riscossione e versamento, dei diritti in parola. Fino all'entrata in vigore di tale provvedimento, si provvederà come stabilito dallo stesso articolo 10, con le modalità stabilite in un decreto interministeriale che attualmente regola la materia in virtù delle disposizioni in principio ricordate e che demanda l'accertamento, la riscossione e il versamento ai direttori di aeroporto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

a) Diritti relativi al movimento degli aeromobili:

diritto di approdo;

diritto di partenza;

diritto di ricovero;

diritto di assistenza.

b) Diritti relativi al movimento delle persone:

diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.

c) Diritti relativi al movimento delle merci: diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;

diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.

Art. 2.

Per l'approdo degli aeromobili in un aerodromo statale è dovuto un diritto in misura non superiore:

- a) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale:
- a lire 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità:
- a lire 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
- b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale:
- a lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

- a lire 300 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
- c) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere turistico:
- a lire 400 per ogni aeromobile di peso non superiore ad una tonnellata;
- a lire 800 per ogni aeromobile di peso superiore ad una tonnellata.

Per la partenza delle categorie di aeromobili sopra indicate è dovuto un diritto uguale a quello di approdo.

Le misure indicate nel primo comma sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza hanno luogo nelle ore notturne.

I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente dell'aeromobile nei casi di cui alle lettere a) e b); dal pilota dell'aeromobile nel caso di cui alla lettera c).

Art. 3.

Per il ricovero negli aerodromi statali, anche allo scoperto, di aeromobili di qualsiasi tipo è dovuto un diritto nella misura di lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata per ogni giornata, da computarsi da una mezza notte all'altra, e per le frazioni di giornata eccedenti le 6 ore.

Il diritto di ricovero è dovuto dall'esercente nel caso di aeromobili che svolgono attività di carattere commerciale; direttamente dal pilota in tutti gli altri easi.

Art. 4.

Per ogni ora o frazione di ora di prestazioni rese negli aerodromi statali agli aeromobili da parte del personale specializzato degli aerodromi stessi è dovuto un diritto di lire 800 per ciascun specializzato, sempre che la durata delle prestazioni superi la mezz'ora.

Il diritto è dovuto dal richiedente le prestazioni.

Art. 5.

I diritti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non si applicano, sotto condizione di reciprocità relativamente agli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

Resta salva, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione di concedere le agevolazioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, e rimangono ferme le esenzioni già accordate ai sensi del predetto secondo comma.

Art. 6.

Per ogni passeggero in partenza per l'estero che prende imbarco su un aeromobile è dovuto un diritto non superiore a lire 1.000.

Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Il diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni e per i dipendenti dello Stato che viaggiano per motivo di servizio. La misura di esso è ridotta alla metà per i ragazzi fino a dodici anni.

Il diritto è dovuto dal vettore, che può rivalersene nei confronti dei passeggeri.

Art. 7.

Per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile e destinata all'estero è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

Il diritto è dovuto dal vettore, che può rivalersene sullo speditore. Un diritto di eguale importo è dovuto dal destinatario per ogni chilogrammo di merce sbarcata da un aeromobile e proveniente dall'estero.

Art. 8.

Nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 6 e 7 la misura dei diritti di cui agli articoli stessi è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.

Art. 9.

Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

Art. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti di cui alla presente legge. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvederà con le modalità attualmente vigenti.